

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

9667/10

Quinta Sezione penale

Udienza in Camera di Consiglio del 15 gennaio 2010

composta dagli Ill.mi Signori:

Dr. Mario Rotella, Presidente  
Dr. Arturo Carrozza, Consigliere  
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere  
D.ssa Maria Vessichelli, Consigliere  
Dr. Stefano Palla, Consigliere

N. Registro Generale  
36395/09 sent n 51

ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato

da (nato il \_\_\_\_\_ )

da , nato il \_\_\_\_\_

da nato l' \_\_\_\_\_ i

sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Angelo di Popolo) che ha chiesto rigettarsi i ricorsi

In fatto.

La difesa di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ ricorre a questa Corte avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino che, in data 11.5.2009, rigettava (in parte) l'istanza promossa in relazione alla misura carceraria applicata dal GIP presso il Tribunale di Alessandria.

A sostegno dell'impugnazione viene dedotta:

- erronea applicazione dell'art. 309 comma 9 c.p.p. e carenza di motivazione; in particolare la violazione sulla disciplina della *privacy* quanto alle rilevazioni dei dati tramite sistema GPS, trattandosi di modalità diversa dal pedinamento;
- inosservanza della norma processuale (art. 309 comma 5 e 10) per la mancata trasmissione dei tabulati telefonici, poiché – contrariamente all'assunto giudiziale – l'ordinanza del GIP dà atto ai tabulati che, però, non vennero inviati al tribunale; carenza di motivazione relativamente all'omessa trasmissione dei tabulati telefonici;
- contraddittorietà di motivazione nella parte in cui trascura di rilevare l'omessa autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici sull'utenza \_\_\_\_\_ ;
- contraddittorietà di motivazione relativamente al capo c) nella parte in cui omette di rilevare che le dichiarazioni della persona offesa non contenessero contributo indiziario, attesa la anteriorità della redazione della annotazione di PG. 16.2.2009 rispetto ai fatti incriminati;
- carenza di motivazione circa il peso da assegnare all'errata valutazione della persona offesa nella descrizione delle fattezze degli indagati (capo d);
- carenza di motivazione nel vaglio degli indizi a carico di \_\_\_\_\_ quanto al capo e);

- carenza di motivazione nell'esame del rilievo difensivo che sottolineava la carenza di autorizzazione del PM. all'acquisizione di tabulati e tracciamenti relativi alle utenze in uso ai soggetti di indagine, sicché era impossibile affermare la presenza di costoro sul luogo del reato giovandosi delle celle agganciate alle utenze (capo f);
- carenza di motivazione nell'esame delle esigenze cautelari desunte da argomentazioni giuridicamente insufficienti, disattente alle produzioni documentali difensive.

In diritto.

I ricorsi sono infondati e vengono rigettati.

Questa Corte ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (c.d. *gps*) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 266 seg. c.p.p. Donde l'infondatezza del primo motivo.

Dal testo dell'Ordinanza dei giudici torinesi si apprende che il contenuto dei tabulati fu trascritto nell'annotazione di PG. del 16.2.2009, da cui sono state tratte le rilevazioni a carico degli inquisiti (pag. 4). La doglianza, quindi, perde di interesse. Né ha pregio il successivo motivo, poiché l'acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del p.m. e che la sua carenza non rende inutilizzabile la risultanza, attesa la limitata intrusione nell'altrui sfera privata e l'inapplicabilità della severa disciplina propria delle intercettazioni o interruzioni delle comunicazioni. Di qui l'assenza di rilievo del motivo.

L'ulteriore motivo afferente al capo c) trascura di soppesare il peso delle risultanze, esposte dall'Ordinanza impugnata, circa le rilevazioni a mezzo GPS le quali già da sole, senza necessità di ulteriore apporto probatorio, sostengono la gravità degli indizi a carico dei ricorrenti.

Attiene a valutazione di fatto ed è insuscettibile di censura da parte del giudice di legittimità, la ritenuta attendibilità, nonostante l'errore della persona offesa nella descrizione delle fattezze dei prevenuti: non sfugge, d'altra parte, che il giudice cautelare rammenta al riguardo (Ord. pag. 5) la sussistenza del quadro indiziario derivante dalla concomitante risultanza d'indagine. Onde il rilievo perde di peso nell'economia complessiva della valutazione.

Manifestamente infondata è la censura sulla motivazione relativa al capo e): non soltanto il giudice cautelare ha attentamente distinto la posizione di [ ] da quella del correo, manifestando completa disamina della risultanza, ma ha compiutamente descritto le risultanze delle rilevazioni GPS che, senza necessità di eccessiva motivazione, attestano la gravità del quadro indiziario.

Gli indizi relativi al capo f) sono esposti analiticamente (pag. 6) e prescindono dai tracciamenti e dalle risultanze dei tabulati, insistendo, invece, sulle conversazioni oggetto di intercettazione, le quali vennero ritenute adeguate per identificare l'azione e il contesto in cui essa si svolse. L'appunto difensivo non rileva.

Non risponde al vero che, quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di fuga sia stato dai giudici cautelari desunto dalla nazionalità straniera, quando l'Ordinanza impugnata accenna anche ai collegamenti provati dei prevenuti con soggetti ad essi collegati all'estero, riscontrati in

occasione dello spostamento in Svizzera nel marzo 2009, circostanza che connota di concretezza la prognosi effettuata dal tribunale torinese. Né la circostanza che il soggiorno elvetico del fosse stato consentito dalla sosta in albergo esclude l'assunto, presupponendo – comunque – legame di conoscenza ed amicizia in quel territorio.

Non è obbligo del giudice valutare ogni doglianza o rilievo difensivo, quando il complesso della motivazione sostenga l'assunto giudiziale: sulla posizione di il provvedimento impugnato ha dedicato sufficienti osservazioni motivazionali a sostegno delle esigenze cautelari, con passi esaurienti e logici.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. C.p.p.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. C.p.p.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2010.

Il Presidente

*Mario Pizzetti*

Il cons. est.

Depositata in Cancelleria  
Roma, li ... 1.0.MAR.2010..



... LIERE  
... Lanzuise  
*[Signature]*